

certata col nuovo censimento, e successivamente quella che risulterà dai registri comunali, costituirà la popolazione legale dei comuni e delle provincie, in base alla quale verranno applicate le disposizioni di legge che sono regolate in ragione di popolazione. »

Perciò il criterio giustificante la proposta ministeriale, che è il censimento ufficiale decennale costituente ragione amministrativa e finanziaria, è spostato in omaggio alla discussione del Comitato della Camera, che fece prevalere la pratica suggerita dalla ragione di un costante registro della popolazione.

Noi abbiamo così un criterio assai più preciso, che segue continuamente, in forza dell'articolo 10, tutte le modificazioni di diritto, ed è perciò perfettamente ozioso ed inutile l'articolo riprodotto dalla Commissione.

Io sono lieto di constatare che combatto per difendere la proposta della Commissione, con argomenti che la Commissione stessa ha la bontà di offrirmi, onde dimostrare che la proposta ministeriale si risolve in una disposizione affatto oziosa e dottrinale.

*A priori* non è possibile determinare se e quando sarà necessario di ordinare quella revisione che accenna l'onorevole ministro, perchè se i ruoli di popolazione saranno tenuti male, il ministro dovrà anzitutto compulsare e condannare le amministrazioni che mancheranno ad una legge dello Stato, e, se questo non basterà, provvederemo quando si presenterà il bisogno; ma, dato il paragrafo 10, sono tolte, a mio avviso, tutte le ragioni che mi facevano comprendere e, fino ad un certo punto, giustificano le disposizioni dell'articolo primo nel progetto originario del Ministero, per cui si crea una scadenza periodica non avente più ragione di essere.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** L'onorevole Mussi ammette quello che non ammette il Ministero; egli ammette la soppressione dell'articolo 7 dello schema ministeriale e la sostituzione dell'articolo 10 della controproposta della Commissione. Ora, io dichiaro formalmente che il Ministero non accetta detta sostituzione. Difatti, allorché io ammetteva, all'esordio della discussione, che si aprissero i dibattimenti sulla controproposta della Giunta, ho fatto espressa riserva per la proposta di alcune modificazioni da me riputate indispensabili.

Io credo, signori, che convenga mantenere il principio che il censimento si faccia ogni decennio e che per logica conseguenza (e qui convengo in parte colle osservazioni dell'onorevole Mussi) debba stabilirsi altresì nell'articolo 7 il principio che la popolazione accertata col censimento del quale ora ci occupiamo, costituirà la popolazione legale dei comuni e delle provincie, e sarà considerata la sola autentica sino al nuovo censimento decennale. Io credo che il carattere di autenticità, rispetto agli effetti della legge, non si possa dare se non se al censimento fatto col concorso

dei cittadini e per mezzo delle amministrazioni comunali, vigilate e dirette dall'autorità governativa, ed allora bene sta che il Governo possa acquietarsi ai risultati che se ne conseguiscono, il Governo che in fin dei conti non è se non l'emanazione del paese, la rappresentanza del Parlamento.

Ma non credo si possa accogliere il controprogetto della Commissione e che si debbano assegnare gli stessi effetti ai registri della popolazione, a quei registri, i quali sono tenuti unicamente per cura dell'autorità comunale; vi possono essere questioni gravissime in cui trovansi implicati gli interessi locali. Può ad un municipio importare che la sua popolazione appaia ora diminuita ed ora invece aumentata. Ond'è che il far sì che la determinazione del numero degli abitanti dipenda esclusivamente dai comuni, escludendo in quest'operazione l'intervento del Governo, parmi cosa meno savia ed opportuna, ed in vista appunto delle funeste conseguenze che ne potrebbero venire, mi riservo a combattere energicamente codesta esclusione quando soprattutto si discuterà sull'articolo 7 del Ministero, oppure sul 10 della Commissione.

Ritorno alla questione per dire che non ammetto le osservazioni dell'onorevole Mussi, le quali si fondano sulla soppressione dell'articolo 7 del progetto ministeriale, quando invece il Ministero è deliberato a sostenere la sua proposta e in pari tempo prega la Camera a non acconsentire alle proposte della Giunta.

**VIARANA, relatore.** Nella relazione ho detto come la Commissione si fosse preoccupata molto di dare a questa proposta di legge non solo un'efficacia statistica, ma anche un'efficacia pratica. Per questo la Commissione ha modificato il sistema ministeriale che dava efficacia legale solo al censimento e non ai ruoli. Essa prevedeva che in seguito a questo mutamento poteva credersi, come ha detto l'onorevole Mussi, che non fosse più necessario il censimento decennale. Si disse quindi nella relazione che si credeva ancora prudente di conservarlo in principio, perchè probabilmente dopo un decennio sarebbesi trovato opportuno di rivedere il censimento per confrontarlo coi registri di popolazione, specialmente che per molti comuni erano dessi una novità.

Con questo io rispondeva, nella relazione, all'obbiezione che si poteva prevedere a questo primo articolo, derivante dall'emendamento introdotto dalla Commissione.

Però non dimenticava con questo gli altri argomenti che sussistono per mantenere l'articolo stesso, cioè l'argomento statistico che è importante, e la Commissione non l'ha trascurato.

Quindi per lo scopo statistico sta pienamente, come stava prima, l'opportunità di rinnovare il censimento ogni dieci anni. Per lo scopo legale di comprovare la popolazione, sta un'opportunità che venga mantenuta questa massima, se non un'assoluta necessità.